

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E DEL RELATIVO SISTEMA DI COLLETTAMENTO – LOTTO N. 1" (COD. ID 33717 DELIBERA CIPE 60/2012), IN LOCALITÀ "MADONNA DELLE GRAZIE"

NEL COMUNE DI PISTICCI (MT).

CUP: I73J12000110001 CIG: B8DD0FB2F8

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, "*Disciplinare*") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "*Bando*") con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, "*Codice dei Contratti*").

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

La presente procedura è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "*Invitalia*").

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 7 agosto 2023 nominato per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (C-565/10), il 10 aprile 2014 (C-85/13) ed il 31 maggio 2018 (C251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181 (di seguito, "Commissario Straordinario Unico", "Ente Aderente" o "Stazione Appaltante"), ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito nella Convenzione del 12 ottobre 2017, successiva Convenzione del 29 gennaio 2021, successiva Convenzione del 6 novembre 2023 sottoscritta tra l'Ente Aderente ed Invitalia e l'Addendum sottoscritto il 14 maggio 2024 (Prot. UCU0999 del 15 maggio 2024).

Il presente appalto è ricompreso nella Convenzione del 2 novembre 2016 sottoscritta tra Commissario Straordinario Unico e Acquedotto Lucano S.p.A. che individua quest'ultimo quale Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto (di seguito, "Soggetto Attuatore").



Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a quattro mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "*Piattaforma Telematica*"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo https://ingate.invitalia.it (di seguito, "*Portale*").

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo https://ingate.invitalia.it, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "CAM") di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

La procedura è indetta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50, co. 1, lett. d) 71 del Codice dei Contratti. Il ricorso alla procedura aperta è motivato dall'intento di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è Ing. Orlando Mazzilli, secondo quanto stabilito nel Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 50 del 21 aprile 2022.

Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, "*RUP*") è l'Ing. Filippo Valia, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0241014 del 14 luglio 2025, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.



ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1 Oggetto e luogo di esecuzione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione del depuratore cittadino e del relativo sistema di collettamento – Lotto n. 1" in località "Madonna delle Grazie" nel Comune di Pisticci (MT), sulla base del progetto definitivo (di seguito, "*Progetto Definitivo*") approvato, *sub* Allegato n. 1, al presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 44 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto posto a base di gara è stato validato con atto del 16 settembre 2025.

In considerazione della complessità dell'intervento dal punto di vista tecnico ed impiantistico e al fine di snellire i processi amministrativi e accelerare i tempi di realizzazione dei lavori si è deciso di procedere con un appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, co. 2, del Codice dei Contratti; tale scelta è motivata dalla stretta connessione tra progettazione e esecuzione consentendo un approccio più olistico e un migliore controllo dei costi e dei tempi, con la possibilità di gestire più efficacemente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Costituiscono oggetto dell'appalto:

- ✓ il servizio tecnico di progettazione esecutiva dell'intervento, comprensiva della redazione degli elaborati
 necessari per l'autorizzazione degli Enti preposti, i cui contenuti minimi sono definiti ai sensi del combinato
 disposto dell'articolo 41, co. 8, del Codice dei Contratti e della Sezione III dell'Allegato I.7, sulla base Progetto
 Definitivo, ai sensi dell'articolo 225 co.9 del Codice dei Contratti, sub Allegato n. 1 al presente Disciplinare;
- ✓ il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs.

 n. 81/2008;
- ✓ previa approvazione del progetto esecutivo, l'esecuzione di tutti i lavori, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, sviluppato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti fissati dal Progetto Definitivo posto a base di gara.

L'operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga, altresì, ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del Progetto Definitivo, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.



Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, opere provvisionali e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel Capitolato. Nelle opere summenzionate sono, altresì, compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi e macchinari mobili e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, <u>l'appalto non è stato suddiviso in lotti</u> in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto dello stesso.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 45231300-8 - Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie.

Il luogo di esecuzione dei servizi di progettazione è presso la sede dell'operatore economico aggiudicatario, mentre per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto è nel Comune di Pisticci, in località "Madonna delle Grazie", il tutto come meglio definito nella documentazione progettuale e nel Capitolato.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. Ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo

L'importo massimo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 5.419.194,68 (euro cinquemilioniquattrocentodiciannovemilacentonovantaquattro/68), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti.

L'importo massimo stimato dell'appalto di cui sopra comprende altresì l'importo pari a € 903.199,11 relativo all'articolo 120, co. 9 del Codice dei Contratti.

L'importo del contratto al netto dell'importo opzionale citato di cui all'articolo 120, co. 9 del Codice dei Contratti è pari a € 4.515.995,57 (euro quattromilionicinquecentoquindicimilanovecentonovantacique/57) così di seguito composto:



Tabella n. 1

N.	OGGETTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO RIBASSABILE	IMPORTO NON RIBASSABILE
	PROGETTAZIONE			
1	CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE	€ 72.819,23	€ 25.486,73	€ 47.332,50
	LAVORI			
2	IMPORTO DEI LAVORI	€ 4.331.504,31	€ 4.331.504,31	-
3	COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	€ 111.672,03	-	€ 111.672,03
	TOTALE			
4=1	IMPORTO MASSIMO STIMATO DELLA PROGETTAZIONE	€ 72.819,23	€ 25.486,73	€ 47.332,50
5=2+3	IMPORTO MASSIMO STIMATO ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 4.443.176,34	€ 4.331.504,31	€ 111.672,03
6=4+5	IMPORTO DEL CONTRATTO	€ 4.515.995,57	€ 4.356.991,04	€ 159.004,53

L'importo soggetto a ribasso è, pertanto, pari ad € **4.356.991,04 (euro quattromilionitrecentocinquantaseimilanovecentonovantuno/04)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

3.2.1 Importo relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15 bis del Codice dei Contratti l'importo non soggetto a ribasso è pari al 65 per cento dell'importo a base di gara, ovvero € 47.332,50 (euro quarantasettemilatrecentotrentadue/50); l'importo assoggettabile a ribasso è pari al 35 per cento dell'importo a base di gara, ovvero € 25.486,73 (euro venticinquemilaquattrocentottantasei/73), oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Si precisa che l'importo di cui al numero 4 della Tabella sopra riportata comprende il corrispettivo per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Si precisa che gli importi di cui alla Tabella sopra riportata tengono conto di quanto previsto dall'articolo 2, co. 5, dell'Allegato I.13 al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15 e 15 bis, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi per l'attività di progettazione sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, sub Allegato n. 6 al presente Disciplinare.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.



3.2.2 Importo relativo ai lavori

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, è di € 633.394,51 (euro seicentotrentatremilatrecentonovantaquattro/51), pari al 14,25% dell'importo dei lavori, ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui al punto 6 della Tabella n. 1 che precede.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, <u>a pena di esclusione</u>, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire anche in maniera prevalente, di cui al codice ATECO **F42**, il contratto collettivo applicato è il CCNL EDILI Industria-Cooperativa (codice CNEL F012). Si precisa che ai sensi dell'articolo 3, co. 2, dell'Allegato I.01 al Codice dei contratti, i CCNL di cui ai codici CNEL F018 e F015 saranno considerati equivalenti.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicato nel successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

3.3 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella TavolaZ-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l'"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicata nella Tabella infra riportata:

Tabella n. 2

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
IMPIANTI - Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi -Discariche con trattamenti e termovalorizzatori	IB.06	€ 2.975.334,20	I/b	67,00%	0,70
IDRAULICA - Acquedotti e fognature	D.05	€ 1.467.842,14	III	33,00%	0,80
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 4.443.176,34				

3.4 Lavori

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto. In particolare, si rinvia al Capitolato, *sub* Allegato n. 2 al presente Disciplinare.



Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella n. 3

LAVORI	CATEGORIA	IMPORTO TOTALE (€)	CLASSIFI CA	% SUL TOTALE	TIPOLOGIA (PREVALENTE/ SCORPORABILE)
Impianti di potabilizzazione e depurazione	OS22	€ 2.975.334,20	IV bis	67,00%	PREVALENTE
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	€ 1.467.842,14	III bis	33,00%	SCORPORABILE

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

3.5 Revisione dei prezzi

Con riferimento all'esecuzione dei lavori, al di fuori delle fattispecie disciplinate dal Capitolato, cui si rinvia, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile, salvo quanto previsto nel Capitolato.

Con riferimento ai servizi tecnici e di progettazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge, in considerazione della natura delle prestazioni, non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60, del Codice dei Contratti e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

3.6 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

3.6.1 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni, ivi incluse le lavorazioni, oggetto di modifica contrattuale saranno applicate le medesime condizioni originariamente previste dal contratto.

Con particolare riferimento alle lavorazioni oggetto di affidamento, qualora le lavorazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto, alle medesime saranno applicati i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo ovvero, in ultima ipotesi, attraverso apposita analisi prezzi condotta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP, decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara. In tal caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.



3.7 Clausola occupazionale

3.7.1 Per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57, co. 1, lett. a) e dell'articolo 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, - e come meglio dettagliato nel Capitolato - nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 13,70% (tredici/70 percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere e/o generazionale nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell'Ingegneria Civile (I.E. codice ATECO F42), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile e/o di occupazione giovanile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (dati ISTAT anno 2017: su un totale di 85.209,17 dipendenti nel settore dell'Ingegneria Civile, solo 7.415,63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile e di giovani. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'Ingegneria Civile si attesta a circa l'8,70%, sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7 dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 8,70%). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in osseguio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del dell'8,70% registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante "Linee quida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.



Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura.

Tabella n. 4

ID		IMPORTI IN EURO		
	PRESTAZIONE CONTRATTUALE	A CORPO	A MISURA	
1	Progettazione esecutiva	€ 72.819,23	€ 0,00	
2	Lavori inclusi costi della sicurezza da PSC	€ 0,00	€ 4.443.176,34	

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il Capitolato fa parte integrante del contratto.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di **510** giorni naturali e consecutivi, come di seguito precisato:

- 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la Progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza
 in fase di progettazione, a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP con l'emissione di
 apposito provvedimento a seguito della sottoscrizione del contratto o in caso di avvio anticipato del servizio
 sotto riserva di legge, secondo le modalità indicate nel Capitolato;
- 2. **450 (quattrocentocinquanta)** giorni naturali e consecutivi per la ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato II.14.

Per ulteriori dettagli sullo sviluppo temporale, e sui termini per l'esecuzione di ciascuna prestazione si rimanda al Capitolato.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 44, co. 5, del Codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti.



ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato tramite le risorse a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n.60/2012, per un importo di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00).

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 65, co. 1, del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del
 D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);



- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- i. qualora sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 nonché dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione di cui all'articolo 8.3.2, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- ii. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto i. che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice dei Contratti (di seguito, "*Progettisti Indicati*"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.3.2 e 8.6.3.2 che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti, richiesti nel presente documento, di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice dei Contratti.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando <u>le prestazioni e le relative quote</u> che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d), del medesimo Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, sono esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano



partecipato in più di un R.T. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, <u>a pena di esclusione</u>, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza") l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 8.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti



sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le "Specifiche tecniche" del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata "Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione", relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, "*DGUE*" o "*Domanda di partecipazione*") costituisce un unico documento. La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "*FVOE*") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023.

Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "CAD") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione, mediante la compilazione della Dichiarazione sub Allegato n. 5 al presente Disciplinare;

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:



- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

8.2 Requisiti di idoneità professionale

8.2.1 Per l'esecuzione dei lavori

Non è richiesto il possesso di alcun requisito di idoneità professionale.

8.2.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione A pena di esclusione, i Progettisti dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

In ogni caso, <u>a pena di esclusione</u>, i Progettisti che dovranno comporre il gruppo di progettazione (di seguito, "*Gruppo di Lavoro*"), dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

 per la progettazione di impianti di depurazione complessi (categoria IB.06), laurea in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A-settore "ingegneria civile e ambientale" o "industriale";



- per la **progettazione idraulica di acquedotti e fognatura** (categoria D.05), laurea in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A-settore "ingegneria civile e ambientale";
- per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs.
 n. 81/2008;

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali.

All'interno della medesima Tabella che segue, per il solo caso in cui l'operatore economico sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 nonché dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione di cui all'articolo 8.3.2, per ciascuna figura professionale, è precisato:

- a) se sia possibile ricorrervi in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito *ad hoc* per l'appalto in oggetto prima della presentazione dell'offerta;
- b) se, invece, la figura professionale dovrà essere legata all'operatore economico mediante uno dei seguenti rapporti, anch'essi instaurati prima della presentazione dell'offerta:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Tabella n. 5

PRESTAZIONE SPECIALISTICA	FIGURA RICHIESTA	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SÌ/NO)	POSSIBILE COINCIDENZA CON ALTRI SOGGETTI
Progettazione di impianti di depurazione complessi	Laurea in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione Asettore "ingegneria civile e ambientale" o "industriale"	NO	NO
Progettazione idraulica di acquedotti e fognatura	Laurea in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo	NO	NO



PRESTAZIONE SP	ECIALISTICA	FIGURA RICHIESTA	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SÌ/NO)	POSSIBILE COINCIDENZA CON ALTRI SOGGETTI
		professionale alla Sezione A- settore "ingegneria civile e ambientale"		
Coordinamento sicurezza in progettazione	della fase di	Attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008	NO	SÌ

Le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico sono pari a 2.

Nel rispetto dei requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna prestazione specialistica, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione può coincidere con le altre figure professionali.

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, nel rispetto dei requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna prestazione specialistica, è possibile indicare per più prestazioni lo stesso soggetto ed è altresì possibile indicare per una stessa prestazione più soggetti.

. È sempre possibile indicare per una stessa prestazione più soggetti. Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione "Dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi", con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

Si ribadisce che i Progettisti Indicati quali componenti il Gruppo di Lavoro non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un raggruppamento per lo svolgimento del servizio di progettazione né, in caso di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, i Progettisti Indicati saranno considerati componenti del raggruppamento stesso.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

8.3.1. Per l'esecuzione dei Lavori

pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

- A. categoria prevalente **OS22**, nella classifica IV bis, il cui importo ammonta a € 2.975.334,20;
- B. categoria scorporabile **OG6**, nella classifica III bis, il cui importo ammonta a € 1.467.842,14;



Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

In riferimento alla categoria scorporabile OG6, tutte <u>a qualificazione obbligatoria</u>, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovrà:

- a) <u>a pena di esclusione</u>, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OS22**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della/e suddetta/e categoria/e scorporabile/i per la quale non è posseduta la qualificazione;
- a pena di esclusione, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione;

Si precisa che, in tal caso, l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di subappalto c.d. qualificante/necessario.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

8.3.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 40, co. 1 bis dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, l'operatore economico, dovrà aver svolto nei dieci anni antecedenti la data di indizione della gara servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nella Tabella che segue:

Tabella n. 6

CATEGORIA	CATEGORIA	GRADO DI	IMPORTO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO
D.M. 17/06/2016	L. 143/49	COMPLESSITÀ		RICHIESTO
IB.06	I/b	0,70	€ 2.975.334,20	€ 1.190.133,68



CATEGORIA	CATEGORIA	GRADO DI	IMPORTO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO
D.M. 17/06/2016	L. 143/49	COMPLESSITÀ		RICHIESTO
D.05	III	0,80	€ 1.467.842,14	€ 587.136,86

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento alla categoria ID IB.06 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando relative al seguente ID IB.07.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico non possegga i requisiti prescritti per i progettisti, l'operatore economico stesso, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà indicare i progettisti in possesso dei requisiti suddetti (c.d. Progettisti Indicati).

8.4 Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 14.1, lett. I, del presente Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello



trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I, dell'articolo 14.1 del presente Disciplinare, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

8.5 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- di aver letto il "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", disponibile alla voce "Regolamento" della sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- (con riferimento alla registrazione al Portale) di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- (con riferimento alla partecipazione alla specifica gara) di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata dal Commissario unico Depurazione, in qualità di Titolare del trattamento, resa disponibile sul seguente link https://commissariounicodepurazione.it/informativa-privacy/ e dichiara altresì di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "Informativa Privacy" della sezione "Documenti Utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali rilasciata da Invitalia, quale Responsabile del trattamento;
- di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice Etico di Invitalia", reperibile nei rispettivo link, disponibile nella sezione "Documenti Utili", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica; di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" e dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" adottati da INVITALIA, reperibili nel relativo link Privacy Policy,



sezione trasparenza/prevenzione corruzione, disponibile nella sezione "Documenti Utili", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica

- di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 10) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
- di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo https://ingate.invitalia.it, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE)



- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 19) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 21) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:



- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 24) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 25) dichiara di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 27) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 28) Di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 29) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle "Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
- 30) di indicare il sito internet dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi nella documentazione progettuale, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256
- 32) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.)



di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256

- di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti meglio dettagliati nel Capitolato e nello Schema di contratto, concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 3.7 del presente Disciplinare;
- di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara ai sensi dell'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 medesimo;
- in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- di autorizzare Invitalia, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 40) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett.



- o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- 41) qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, IV periodo, per le ragioni indicate nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione;
- 42) che non ricorre il divieto di cui all'articolo 104, co. 12 del Codice dei Contratti.

8.6 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento e/o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.6.1 Requisiti di ordine generale – Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

<u>A pena di esclusione</u>, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 8.1 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 8.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;



iii. in caso di G.E.I.E., da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

Si precisa che tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione, quali Progettisti Indicati, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 8.1 quelli di cui all'articolo 8.4.

8.6.2 Requisiti di idoneità professionale

8.6.2.1. Per i lavori

Non è richiesto il possesso di alcun requisito di idoneità professionale.

8.6.2.2. Per la progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

<u>A pena di esclusione</u>, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

<u>A pena di esclusione</u>, i requisiti di cui all'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

<u>A pena di esclusione</u>, il requisito di cui all'articolo 8.2.2, lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, <u>a pena di esclusione</u>, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall'articolo 39 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.



Si precisa che tutti i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, quali Progettisti Indicati, dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2.2 del presente Disciplinare.

8.6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

8.6.3.1 Per l'esecuzione dei Lavori

<u>A pena di esclusione</u>, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

<u>A pena di esclusione</u>, in caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o di un consorzio ordinario costituito.

<u>A pena di esclusione</u>, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

<u>A pena di esclusione</u>, ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. b) e c), e co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano in proprio, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti. Per effetto della sopra richiamata disposizione, il consorzio stabile dovrà indicare nel DGUE, integrato con la domanda di partecipazione, come *infra* definito, le **quote di esecuzione** assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.



8.6.3.2 Per l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

<u>A pena di esclusione</u>, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dal **Gruppo di Lavoro** nel suo complesso.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai progettisti.

A pena di esclusione, nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio o dalle singole consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "cumulo alla rinfusa".

8.6.4 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.6 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, <u>dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici</u>;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale uno o più ausiliari si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'ausiliario e il soggetto che si avvale delle risorse da esso messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. A tal fine, la relativa documentazione dovrà essere inserita all'interno della sezione "Allegati Generici" presente all'interno dell'offerta tecnica. In ogni caso Invitalia si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.



Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione S.O.A., il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (nel caso di prestito dei requisiti economico finanziari, c.d. avvalimento di garanzia; nel caso di requisiti tecnico organizzativi, c.d. avvalimento tecnico o operativo).

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite direttamente dall' ausiliario. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 3, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione:

i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;

Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica.

- ii) laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi del comma 2, del citato articolo 104 del Codice dei Contratti, la certificazione rilasciata dalla S.O.A. all' ausiliario;
- iii) il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale l'ausiliario, attesta di:



- a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 8.1;
- b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
- c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- d) la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante ad adottare i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.5.3 del presente Disciplinare.
- iv) solo nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione, l'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 104, co. 5, del Codice dei Contratti;
- v) [eventuale se l'ausiliario occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 8.4 del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliario secondo le modalità specificate al successivo punto H) dell'articolo 14.1;

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, Invitalia assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un altro ausiliario idoneo, purché la sostituzione dell'ausiliario non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. Invitalia consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre,



l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.3 del presente Disciplinare, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un unico soggetto ausiliario, sarà consentito produrre un unico contratto di avvalimento.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, ed è quindi causa di esclusione, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 8.3 del presente Disciplinare; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premiale" determinerà la non attribuzione del punteggio di cui alla successiva Tabella n. 12, acquisito in virtù del contratto stesso, restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetto di avvalimento.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 53, commi 1 e 2, e 106 del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% (unopercento) dell'importo dei lavori oggetto di appalto, pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella n. 7

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA

€ 45.159,96

La richiesta della garanzia provvisoria è motivata dall'esigenza di realizzare un intervento connotato da rilevante priorità in termini di attuazione della programmazione dell'Ente Aderente, unitamente all'importo massimo stimato dell'appalto che si colloca al limite delle soglie di rilevanza europea, cui sono riconnessi sia il corretto, efficiente, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse economiche e finanziarie ad esso destinate, sia l'imprescindibile perseguimento dell'interesse pubblico sotteso; dette esigenze comportano la necessità che la procedura di gara consenta di addivenire in tempi celeri all'aggiudicazione sulla base di offerte connotate da serietà, certezza ed affidabilità, evitando, al



contempo, ogni comportamento non collaborativo o dilatorio che possa determinare un aggravio delle tempistiche di affidamento, con inevitabili ripercussioni negative anche sulla successiva esecuzione dell'appalto.

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- a. da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
 - ovvero, in alternativa
- b. da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi dell'articolo 53, co. 4-bis del Codice dei Contratti, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, co. 8 del Codice dei Contratti.

La garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:



- i. essere intestata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare o prorogare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane,
 essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia solo a condizione che sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto di lavori da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

L'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento. In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, <u>non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.</u>

In relazione al servizio di progettazione, è comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. <u>In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.</u>

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.



Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti:
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

Trovano, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 3.7 del presente Disciplinare;
- [eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)] l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti A tal fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del



rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Invitalia, anche nel caso in cui – come previsto dall'articolo 19 del presente Disciplinare – decidesse di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, procederà nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

In caso di mancato rinvenimento della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC nonché nel caso di pagamento presente ma irregolare, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel *sub* Allegato n. 4 "*Guida alla presentazione dell'offerta*", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo



certificato sia in corso di validità;

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese



consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;

ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi stabili dovranno essere indicate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascuna consorziata indicata (c.d. quote di esecuzione).

In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., **qualora sia stato già conferito il mandato** ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (<u>firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</u>) e altresì da ciascuna mandante (<u>firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</u>). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano **specificate** <u>le prestazioni e le relative percentuali</u> che saranno eseguite da ciascun componente.

<u>In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito</u> a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (<u>firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</u>) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. **indicare**, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, <u>le prestazioni e le relative percentuali</u> che saranno eseguite da ciascun componente del R.T., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio



descritto nel paragrafo che segue.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto che non fanno parte del proprio staff di progettazione (c.d. Progettisti Indicati), l'operatore economico dovrà compilare il DGUE per sé secondo le modalità sopra riportate, mentre per i progettisti indicati dovrà allegare la dichiarazione di cui al successivo punto J resa secondo il modello *sub* Allegato n. 5 al presente Disciplinare, firmata digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE integrato con la Domanda di partecipazione: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN
 IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale
 (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n.



642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica. L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata **senza sottoscrizione digitale.** Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
- D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE B), C) E D) E 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale *ex* articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, <u>sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio</u>;

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co.
 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di



conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

F. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione] i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T. o il consorzio ordinario;

ovvero, in alternativa

- ii. [in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria] la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e <u>sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante</u>, corredata da <u>dichiarazione di conformità</u> all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed <u>asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato</u>.

G. AVVALIMENTO

L'operatore economico in caso, di ricorso al contratto di avvalimento, dovrà produrre all'interno della documentazione amministrativa:

- i) il DGUE del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; N.B. In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 14.X del presente disciplinare;
- iii) la certificazione rilasciata dalla S.O.A. al soggetto ausiliario;



iv) se l'ausiliario occupa un numero di dipendenti superiore a 50, la documentazione e/o le dichiarazioni previste, <u>a pena di esclusione</u>, dall'articolo 8.4, del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliario secondo le modalità specificate al successivo punto H;

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con soggetto ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite dal soggetto ausiliario stesso e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

H. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale, ovvero mediante consultazione del FVOE.

I. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

J. DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI INDICATI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il modello *sub* Allegato n. 5 al presente Disciplinare, debitamente compilato da ogni Progettista Indicato e firmato digitalmente dal progettista medesimo nel caso in cui il progettista sia un libero professionista persona fisica, ovvero firmato digitalmente dal legale rappresentante nel caso in cui il progettista sia una persona giuridica.



I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 8

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
Α	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE DEULA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	ALLEGARE
В	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (UNICA ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
С	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T., CONSORZI ORDINARI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.,



	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	O G.E.I.E. COSTITUITI		G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), C) E D) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, E 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Е	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
F	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE CAUZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO CHE COSTITUIRÀ IL R.T.I. O IL CONSORZIO ORDINARIO;	ALLEGARE
	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE FIDEIUSSIONE	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
G	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO ESCLUSIVAMENTE PER LA QUALIFICAZIONE



	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	CERTIFICAZIONE SOA DELL'IMPRESA AUSILIARIA		
Н	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
		OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	
1	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	ALLEGARE SE OCCUPA OLTRE 50 DIPENDENTI
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE	
		AVVALIMENTO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DELL'AUSILIARIO	
J	DICHIARAZIONE DEI PROGETTISTI INDICATI	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA INDICATO	ALLEGARE



UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti Indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti e, pertanto, non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

<u>A pena di esclusione</u>, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 9, afferente alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica, l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l'Operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale";

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:



Tabella n. 9

RE	LAZIONE UN	ICA		
Capitolo	Paragrafo	Pagine (max) Incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari.	Limiti editoriali	
A - ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI	A.1.1 A.1.2	2	Formato A3 - font : Arial ; - font size : 11; - interlinea: 1,5.	
SVOLGIMENTO DELLA <u>PROGETTAZIONE</u>	A.2 A.3			
B – ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI <u>LAVORI</u>	B.1 B.2 B.3 B.4	13	Formato A4 - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.	
C - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ	C.1 C.2 C.3			
D – CERTIFICAZIONI	D.1 D.2	Le certificazioni non contribuiscono al computo del numero di pagine della Relazione Unica ed andranno inserite in Piattaforma telematica nell'apposita sezione dedicata dell'Offerta tecnica.		
Totale pagineA4	•	13		
Totale Pagine A3	2			
Numero massimo di pagine dell'intera relazion copertina, indice e contratto di avvalimento c.d. "presenti)		15		

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 15);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett.



a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "*Richiesta di oscuramento*"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, <u>pena l'esclusione</u> dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

<u>A PENA DI ESCLUSIONE</u> NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 10

	DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
PARTI DESCRI	RELAZIONE UNICA TTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 9)	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
	CERTIFICAZIONI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
	I AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE	FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).



14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto che verrà applicato ai servizi tecnici e ai lavori, per i relativi importi ribassabili, come specificati alla riga 6 della Tabella n.1 dell'articolo 3.2 del presente Disciplinare. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n. 12 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale; Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espressi in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto.
- ii. indicare, <u>a pena di esclusione</u>, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo degli "ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI PER I LAVORI", che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
- iii. indicare, <u>a pena di esclusione</u>, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo dei "COSTI DELLA MANODOPERA RELATIVI AI LAVORI", che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati all'articolo 3.2.2 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta di Invitalia;

- iv. rendere le "DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA", ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative



delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

- c. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- d. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- e. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente;
- f. di obbligarsi, in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 57 e dell'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, di assicurare per i Lavori una quota pari almeno al 13,70% e al 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- g. **per i lavori**, ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:
- garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero, in alternativa, indica il o i differenti contratti collettivi applicati;
- in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
- garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato da Invitalia all'articolo 3.2.2 del presente Disciplinare;
- garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

Indicare nella relazione di cui al successivo punto B le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;



iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si rappresenta che l'offerta economica non dovrà essere sottoscritta né dai soggetti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della qualificazione SOA in progettazione e costruzione, né dai Progettisti Indicati poiché gli stessi non sono considerati quali operatori economici concorrenti

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alla precedente lettera A, paragrafo g). La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3. La Relazione può essere allegata <u>senza sottoscrizione digitale</u>.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

• il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese;

• il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del



bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo d i una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono la documentazione economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 11

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
Α	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
В	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
С	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
D	[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO] a. RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI b. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ



È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel *sub* Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 44, co. 4 e 108, co. 2, lett. e) e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, co. 15 *bis*, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 12

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 13

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA							
ID	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI		PUNTEGGI			
	CHIERI		(MAX)	(MAX)			
		OFFERTA TECNICA					
	ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE						
	A.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta						
A	produrre la maturata r staff o dai lavori, nella	ento all'attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il conci a documentazione utile ad illustrare, per un massimo di due (2) servizi significativi , la capacità el condurre tutte le operazioni riguardo ai servizi oggetto del presente appalto, svolti dai progettis Progettisti Indicati, per prestazioni attinenti alle opere oggetto di incarico per importo, tipologia e co ambito di appalti classificati nelle categorie, oggetto di affidamento, "IMPIANTI" ID Opere IB.06 e "Il	professionale iti del proprio implessità dei				
	In ciascuna già svolti d	i, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D.M. 17/06/2016. scheda illustrativa i contenuti descritti dovranno consentire di valutare sotto il profilo tecnico la qua al concorrente. Nelle schede, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata una descriz ento, che riporti almeno le seguenti informazioni:		36			



	n particolare, i servizi presentati saranno valutati con riferimento ai seguenti elementi: Scheda n. 1: Categoria IB.06							
			conseguenteme	nte premiata con	maggior punte	ggio, la scheda che		
A.1.1		ido di pertine	nza, omogeneit	•		co svolto rispetto a	10	
	Scheda n. 2: Cat	egoria D.05						
A.1.2	documenti, con	riferimento a	lle opere struttu		inenza, omoger	ggio, la scheda che neità ed importanza	8	
	Qualità della str	uttura tecnio	o-organizzativa	della progettazio	ne	·		
A.2	disposizione per qualità delle risc Saranno conside illustrino: - l'organigra con l'indi comprenc eventuali - i profili pr e delle pri nella prog L'adeguatezza d professionale e compilazione de	r lo svolgimer orse umane in crate migliori, amma del grucazione dei dente sia i pi ulteriori profrofessionali pincipali esper ettazione di elle figure palle principal seguente scon di LAVORO	ato dell'incarico e npiegate per lo s e conseguenten uppo di lavoro ac professionisti cla rofessionisti indi essionisti a vario roposti, con spe ienze riconducit opere analoghe. rofessionali indi ali esperienze hema tabellare s	di progettazione, di progettazione, di sviluppo e la gestionente premiata con dibito all'espletamine si occuperannicati nell'articolo si titolo coinvolti; cificazione della ribili all'oggetto del cate sarà valutata analoghe all'oggesintetico. RUOLO DA RICOPRIRE NEL PRESENTE APPALTO	lando evidenza one del servizio n maggior punto ento dell'incario o dello svolgin 8 del presente spettiva qualifio presente appali	enderà mettere a della consistenza e nelle varie fasi. eggio, le offerte che o di progettazione, nento del servizio, Disciplinare che gli azione/formazione o ed all'esperienza alla qualificazione tto, desunte dalla DESCRIZIONE SINTETICA ESPERIENZA	10	
	Modalità di svol							
A.3	con particolare depurazione in le In particolare, sa offerta che evide - efficacia e durante le - efficacia	riferimento ocalità Mado arà considera enzia i seguei ed efficienza r e varie fasi pr nello svilupp	alle specificità o nna delle Grazie ta migliore, e co nti elementi: selle modalità di ocedurali finalizz so della progeti sle delle diverse	interazione e integ zate al perseguime tazione esecutiva	a realizzazione ollettamento fo oremiata con m grazione con la S nto degli obiett , con particola	dell'impianto di	8	
ADEGUA	TEZZA DELL'OFFER	TA E MODAL	ITÀ DI ESECUZIO	NE DEI LAVORI				
	Qualità della str	uttura tecnio	a di cantiere					
B.1	migliorare lo svi riguardanti il per	luppo delle a rsonale tecni	ttività lavorative co che il concorr	e, in funzione della ente intende impi	necessità di ot egare.	npiegare al fine di imizzare gli aspetti ggio, l'offerta dalla	12	





Utilizzo di materiali da costruzione e forniture che rispettino I principio filiera corta o chilometro zero (rif. punto 3.2.5 M. 25 jugno 2022 r. 256) Sarà considerata migliore l'offerta che illustri nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto secutivo posto a base di gara, i criteri e le misure che il concorrente intenderà adottare per massimizzare l'utilizzo di beni (materiali, forniture, ecc) provenienti da filiera corta a chilometro zero, intendendosi con tale sepressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiare dal luogo di produzione a quello di impiago. Saranno valutate postivamente le proposte che attestino le quantità inspetto al totale) del beni e prodotti (materiale forniture) provvenienti da filiera corta a chilometro zero. Soluzioni migliorative atte a garantire condizioni di maggiore sicurezza del personale rispetto al PSC Il concorrente dovi illustrare soluzioni tecniche, apprestamenti e dispositivi di protecione individuale aggiuntivi, per assicurare le migliori condizioni di sicurezza del lavoratori nelle relazione, spiegandone anche la emotivazioni tecniche, apprestamenti e dispositivi di protecione nella relazione, spiegandone anche la emotivazioni tecniche, apprestamenti e dispositivi di maggianzione con le misure già contenute nel PSC posto a base di gara. Riduzione dell'impasto ambientale delle divene si estivo, in con particolare riferemento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle antività anticolare riferemento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle poliveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissione gas sero), minimizzando i liveli di disturbo delle attività anticolare, in terrispetto delle normative europea relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); c. 3. C.3. Evidenzia che, al fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'm					
Sarà considerata migliore l'offerta che illustri nel dettaglio, e con specifico riferimento alle publicativa del progetto escutivo posto a base di gara, icriteri e il emisure di il concorrente intenderà adottare per massimizzare l'utilizzo di beni (materiali, forniture, ecc) provenienti da filera corta o chimometro zero, intendendosio con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego. Saranno valutate postimamente le proposte che attestino le quantità (in termini di quantità rispetto al totale) del beni e prodotti (materiali e forniture) provenienti da filiera corta a chimometro zero. Soluzioni migliorative atte a garantire condizioni di maggiore sicurezza del personale rispetto al PSC Il concorrente dovrà illustrare soluzioni tecniche, apprestamenti e dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei bavoratori nell'esecuzione dell'appatio. C.2. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare nell'esecuzione dell'appatio. C.3. Riduzione dell'impatto autore protecto dell'intivo, sen de ovirà espicitamente dar conton nell'a rebazione, spiegandone anche le motivazioni tecniche indicando le modalità di integrazione con le misure già contenutue nel PSC posto a basse di gara. Riduzione dell'impatto ambientale deli civerse attività, con particolare riferimento alla riduzione del emissioni austiche, ali di riduzione del proviore el accontenimento dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione del emissioni austiche e di anteno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EluRoS" e/o alimentazioni ecologiche (veicio ilettrici, birdis, GPL, metano); Lutilizzo di nezzi d'opera a basse emissioni austiche e di anteno il 75% di automezzi cellogici, con standard di emissione non inferiori ad "EluRoS" e/o alimentazioni ecologiche (veicio ilettrici, birdis, GPL, metano);				zero (rit.	
Il concorrente dovrà illustrare soluzioni tecniche, apprestamenti e dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esceuzione dell'appatto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione delle fasi lavorative rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni tecniche indicando le modalità di integrazione con le misure già contenute nel PSC posto a base di gara. Riduzione dell'impatto ambientale del cantieri II concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche alla riduzione di emissioni acustiche e di alimeno il 75% di automezzi ecologic, con standard di emissione acustiche e di alimeno il 75% di automezzi ecologic, con standard di emissione non inferiori ad "EUROG" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, birdid, GPL, metano); 1. utilizzo di attrezzature e meziz con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); 2. previsione di idonee e continue attività di pultiza durante il corso dei lavori dell'area interessata. 3. si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saramo poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere. Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti. 2. CERTIFICAZIONI 2. Sistemi di gestione ambientale (rifi, punto 3.2.1 D.M. 23 giugno 2022 n. 256) 3. Lo concrente dovrà essere in possesso di una registr		C.1	Sarà considerata migliore l'offerta che illustri nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara, i criteri e le misure che il concorrente intenderà adottare per massimizzare l'utilizzo di beni (materiali, forniture, ecc) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego. Saranno valutate positivamente le proposte che attestino le quantità (in termini di quantità rispetto al totale) dei beni e prodotti (materiali e forniture) provenienti da filiera corta a	4	
individuale aggiuntiv, per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fassi lavorative rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, se ne dovrà espilicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni tecniche indicando le modalità di integrazione con le misure glià contenuta nel PSC posto a base di gara. Riduzione dell'impatto ambientale del cantieri Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni austiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GNG (emissioni gas seria, minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: - utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standardi di emissione non inferiori ai d'EUROSO" (or) almentazioni ecologiche (veicoli elettrici, libridi, GPL, metano); - utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); - previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva ai meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere. Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli autore degli autore dell'area interessata. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione degle puntemo degli autore di dina di alimentazione degli autore di muni si conso di viditità, in estore				SC	
Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventualii metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle potveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: - utilizzo di merzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EUROG" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, libridi, GPL, metano); - utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); - previsione di Idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere. Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti. CERTIFICAZIONI Sistemi di gestione ambientale (rif. punto 3.2.1 D.M. 23 giugno 2022 n. 256) Il concorrente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009) sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e auditi, con codice NACE corrente con l'ambito di attività, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare copia conforme del certificazione degli estremi della certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA, e ai sensi		C.2	individuale aggiuntivi, per assicurare le migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto. Laddove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni tecniche indicando le modalità di integrazione	2	12
alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle poliveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: - utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologicic, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); - utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); - previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere. Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti. CERTIFICAZIONI Sistemi di gestione ambientale (rif. punto 3.2.1 D.M. 23 giugno 2022 n. 256) Il concorrente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), con codice NACE coerente con l'ambito di validità, in scorso di validità, oppure una certificazione secondo la norma 15014001, in corso di validità, in scorso di validità, oppure una certificazione secondo la norma 15014001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare copia conforme del certificazione di validità, in settore coerente con l'ambito di reglamento C			Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri		
D.1 Sistemi di gestione ambientale (rif. punto 3.2.1 D.M. 23 giugno 2022 n. 256) Il concorrente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), con codice NACE coerente con l'ambito di attività, in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, e ai sensi del regolamento CE 765/2008, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione. Si precisa che: - in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione; - in caso di consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui la presente certificazione sia posseduta dal consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.		C.3	alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: - utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); - utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); - previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere. Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. Non	6	
Il concorrente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), con codice NACE coerente con l'ambito di attività, in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, e ai sensi del regolamento CE 765/2008, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione. Si precisa che: - in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione; - in caso di consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui la presente certificazione sia posseduta dal consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.		CERTIFICA	-		
Il concorrente dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), con codice NACE coerente con l'ambito di attività, in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, e ai sensi del regolamento CE 765/2008, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione. Si precisa che: - in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione; - in caso di consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui la presente certificazione sia posseduta dal consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.			Sistemi di gestione ambientale (rif. punto 3.2.1 D.M. 23 giugno 2022 n. 256)		
D.2 Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001	D	D.1	sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), con codice NACE coerente con l'ambito di attività, in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare copia conforme del certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, e ai sensi del regolamento CE 765/2008, o l'indicazione degli estremi della certificazione posseduta e l'indicazione della banca dati dalla quale estrarre la certificazione. Si precisa che: - in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione; - in caso di RT, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno un componente del R.T. sia in possesso della presente certificazione; - in caso di consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui la presente certificazione sia	NON	4
		D.2	Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001		



		Il concorrente dovrà essere in dotato di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001, in corso di validità, in settore coerente con l'ambito di attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente sub-criterio premiante, in sede di gara l'operatore economico dovrà presentare copia conforme della certificazione ISO 45001, in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA, e ai sensi del regolamento CE 765/2008, o l'indicazione univoca degli estremi del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'organismo di valutazione. Si precisa che: - in caso di operatore singolo, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui l'operatore singolo sia in possesso della presente certificazione; - in caso di RT, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno un componente del R.T. sia in possesso della presente certificazione; - in caso di consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso in cui la presente certificazione sia posseduta dal consorzio stesso o dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.	PRESENTE 2 NON PRESENTE 0	
		OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)		90
E	E.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	10	10
		OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)		100

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum\nolimits_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

 C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

 $\sum_n = \text{Sommatoria}$

n= Numero totale degli elementi di valutazione (i)

 $W_i = \text{Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)}$

 $V_{ai}=$ Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

- 1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3);
- 2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione D.1, D.2)
- 3. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione E.1).



A) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3), tali coefficienti saranno determinati da ciascun Commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della Commissione come segue:

Tabella n. 14

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VОТО	
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0	
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.		
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.		
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.		
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4	
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5	
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6	
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7	
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8	
ОТТІМО	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9	
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1	

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale



sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto *Vai* sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3.

B) Per quanto riguarda i coefficienti *Vai* di **natura quantitativa** relativi ai sub-criteri D.1, D.2 (offerta tecnica) essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei "*Criteri motivazionali ed elementi di valutazione*" relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

C) Per i coefficienti Vai di natura quantitativa relativo al criterio **E.1** (offerta economica-ribasso percentuale relativo ai lavori) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a/R_{max}$$

dove:

 $V_{ai} =$ Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

 R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

 R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente;

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio E.1.

Il prodotto (Vai * **Wi**) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto. La somma dei punteggi dell'offerta tecnica con i punteggi dell'offerta economica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori



informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il call center di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con



data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta. Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile ed è causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- <u>non è sanabile</u> l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.7 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	04/12/2025 - 12:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	26/11/2025



APERTURA DELLE OFFERTE 04/12/2025 - 12:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito https://ingate.invitalia.it

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le **sedute** si svolgeranno **in modalità telematica** attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La **Commissione** sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti. La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza *ex* articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La **procedura** di gara sarà **dichiarata aperta**, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare,



procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la **facoltà** di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'**articolo 107, co. 3**, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla **verifica** delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella **Documentazione amministrativa**.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di **offerte identiche**, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3.a OFFERTA ECONOMICA e nel sub Allegato n. 4 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al **sorteggio** tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della **facoltà** di cui all'**articolo 107, co. 3**, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della



formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di:

- individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti;
- procedere alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta

Invitalia effettuerà nei confronti del solo soggetto collocatosi primo in graduatoria la **verifica dei costi della manodopera** qualora lo stesso abbia indicato un importo per i predetti costi inferiore a quello indicato nel presente Disciplinare di gara. Tale verifica sarà condotta mediante la richiesta di appositi giustificativi.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'**offerta tecnica**, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'**offerta economica** sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata prendendo come riferimento il ribasso percentuale offerto:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi

di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà



effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP **richiede** al concorrente la presentazione, per iscritto, delle **spiegazioni** (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "Richieste di oscuramento delle Spiegazioni"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento delle Spiegazioni presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, **esamina le Spiegazioni** fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, le **offerte** che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, **inaffidabili** e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, Invitalia verificherà dal suddetto concorrente la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti, in conformità all'Allegato I.01 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli impegni di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 102 del Codice dei Contratti, anche con le modalità di cui



al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la **proposta di aggiudicazione** al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione **esaminerà la proposta** per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del

A tal fine, avvierà le **verifiche sul possesso dei requisiti** in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

concorrente.

Entro il termine di **trenta giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno **escluse** le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, Invitalia adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99, co. 3-bis, del Codice dei Contratti.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali **Richieste di oscuramento** menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti. Il **termine per impugnare** il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una



pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula , ai sensi dell'articolo 50, co. 6, del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, co. 2 e 55, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione come stabilito dall'articolo 55, co 1, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato cui si rinvia.

Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti.

Altresì, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato, cui si rinvia, le **polizze assicurative** per l'esecuzione delle prestazioni. L'avvenuta sottoscrizione del contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma con sede in via Flaminia 189, 00196, Roma, indirizzo e-mail tarrmsegrprotocolloamm@ga-cert.it, tel: + 39 06 328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il



presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo https://ingate.invitalia.it_, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali. Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dal Commissario unico Depurazione, in qualità di Titolare del trattamento. Pertanto, i dati saranno trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR Commissario unico Depurazione, in qualità di Titolare del trattamento resa disponibile sul seguente https://commissariounicodepurazione.it/informativa-privacy/. I dati saranno, altresì, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Invitalia, quale Responsabile del trattamento, resa disponibile nella pagina iniziale della Piattaforma telematica, alla sezione "Documenti Utili".

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web https://ingate.invitalia.it:

ALLEGATO 1. Documentazione progettuale;

ALLEGATO 2. Capitolato Speciale d'Appalto;

ALLEGATO 3. Schema di contratto;

ALLEGATO 4. Guida alla presentazione dell'offerta;

ALLEGATO 5. Dichiarazione dei Progettisti Indicati;

ALLEGATO 6. Determinazione dei corrispettivi.

Il Responsabile Unico di Progetto Ing. Filippo Valia

Documento sottoscritto con firma digitale da FILIPPO VALIA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.